

sorte di altri negozi anch'essi rimasti allo stato di trattative.

Nessuna censura quindi merita la sentenza per non aver preso in esame la detta circo-

stanza, e con il quarto e il quinto mezzo anche l'ultima parte del terzo dev'essere disattesa.

Le spese seguono la soccombenza.

P. q. m. la Corte rigetta il ricorso.

V. in senso conforme Cass. 28.7.51 n. 2185, in GI 51 I 1, 765, con nota di TESTA

2814) Cass. civ. II, 13.10.53 n. 3345; Pres. Brunelli, Est. Pepe, PM Berri (conf.); Comune di Cellere (avv. Cervati) c. Bevilacqua (avv. Tallarico).

Usi civici - Controversie - Giudizio d'appello - Termine di costituzione. = Usi civici - Controversie - Denuncia degli usi civici - Decreto di nomina dell'istruttore da parte del Commissario regionale - Equiparazione - Pubblicazione del decreto di nomina. = Usi civici - Abbandono del territorio da parte della popolazione - Estinzione degli usi - Inammissibilità. = Feudi - Allodio - Natura della concessione - Preesistenti usi civici - Continuazione - Fattispecie. = Feudi - Atti di ricognizione feudale - Giuramenti resi al Card. Albornoz - Sono tali. = Usi civici - Beni feudali - Massima ubi feuda ibi demania - Eccezioni - Onere della prova. = Feudi - Bandi farnesiani - Sono norme giuridiche. = Usi civici - Estinzione - Fattispecie. = Usi civici - Beni feudali - Atti inconciliabili del feudatario - Inefficacia.

Il termine massimo di comparizione indicato nell'art. 4 della L. 10.7.30 n. 1078 pel giudizio di appello in materia di usi civici, ha carattere comminatorio e non perentorio, onde la sua violazione non importa nullità dell'atto di appello.

La denuncia degli usi civici di cui all'art. 3 della L. 16.6.27 n. 1766 costituisce un presupposto del procedimento sia amministrativo che contenzioso di accertamento degli usi non in esercizio su terre private e come per i presupposti processuali il giudice è tenuto ad accertarne l'esistenza anche di ufficio e in ogni grado e stato del giudizio.

Non si ha decadenza per omissione della denuncia di cui sopra, tanto se fu presentata denuncia ai sensi dell'art. 2 del RDL 22.5.24 n. 751, di cui il termine di sei mesi previsto dalla legge del 1927 n. 1766 rappresenta una proroga, quanto se vi fu decreto di nomina di ufficio di un istruttore. Tale decreto, se emesso con l'osservanza delle norme stabilite negli art. 1 e 2 Reg. 15.11.25 n. 2180 non andava pubblicato nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 3 del Reg. 26.2.28 n. 332, perché la pubblicazione occorreva solo al fine di evitare l'osservanza delle norme predette.

I diritti di usi civici a favore della popolazione non si estinguono ancorché questa abbandoni in massa il territorio, importando ciò unicamente la sospensione dell'esercizio degli usi, i quali tornano a rivivere nella nuova popolazione sopravvenuta, ovvero, nel caso di trasmigrazione o fusione della popolazione preesistente in altra o con altra comunità, si trasferiscono in quest'ultima.

L'espressione allodio in una concessione (nella specie quella del Ducato di Castro) può essere usata a indicare una speciale forma di investitura per cui il feudatario, salvo il dovere in ogni caso di fedeltà verso il sovrano, restava esonerato dagli altri obblighi inerenti al feudo, che altrimenti gli incombevano; nel caso che oggetto della concessione in allodio sia un centro abitato, ciò non importa l'estinzione dei diritti civici, che le preesistenti popolazioni vi avevano, e che non potevano essere soppressi neppure dal sovrano, in quanto per la soppressione sarebbe occorsa una procedura con l'intervento della popolazione e con forme particolarmente solenni.